

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Proposta di disegno di legge sulle società professionali

(c.r. 23)

Roma, dicembre 2000

**CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere
dott. Massimiliano Pittau	Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800,
e-mail: centrostudi.cni@tiscalinet.it

INDICE

Art. 1 – Delega al Governo in materia di professioni intellettuali	4
Art. 2 – Principi e criteri in materia di società professionali	5
Art. 3 – Denominazione sociale	6
Art. 4 – Società multi-professionali	6
Art. 5 – Cariche sociali	7
Art. 6 – Conferimenti	7
Art. 7 – Titoli partecipativi	7
Art. 8 – Modalità di affidamento dell’incarico professionale e regime delle responsabilità	8
Art. 9 – Conflitto di interessi	8
Art. 10 – Iscrizione agli Albi e responsabilità disciplinare	9
Art. 11 – Circolazione delle quote	10
Art. 12 – Modalità dell’incarico	10
Art. 13 – Assicurazioni obbligatorie	11
Art. 14 – Norme tributarie	11
Art. 15 – Informazioni riservate	12
Art. 16 – Insolvenza	12
Art. 17 – Società di ingegneria	12
Art. 18 – Responsabilità professionale del singolo socio	13
Art. 19 – Disposizioni di coordinamento	13

Articolo 1

Delega al Governo in materia di professioni intellettuali

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina delle forme organizzative nelle quali possono associarsi, in coerenza con le direttive comunitarie e nel rispetto dei principî e dei criterî direttivi della presente legge, coloro i quali esercitano una professione intellettuale ai sensi dell'*art. 2229* del Codice Civile.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, nonché di regolamenti previsti dalla presente legge, sono emanati sentiti gli ordini e collegi professionali interessati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli avvisi e i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi e i regolamenti sono comunque emanati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, possono essere emanati decreti correttivi e integrativi di questi ultimi con le modalità di cui al comma 2, nel rispetto dei medesimi principî e criterî direttivi indicati nella presente legge.

4. Per l'adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, nonché delle disposizioni volte a coordinare

con detti decreti la normativa vigente, il Governo è autorizzato a emanare regolamenti anche ai sensi dell'*art.* 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al comma 2.

5. A meno che non sia diversamente specificato, ai fini della presente legge con l'espressione "professioni intellettuali" e "soci professionisti" o, semplicemente, "professionisti", ci si riferisce, rispettivamente, alle professioni previste dall'*art.* 2229 del Codice Civile e a coloro che le esercitano; con l'espressione "società", ovvero "società professionali", ci si riferisce esclusivamente a società costituite tra professionisti che esercitino professioni intellettuali.

Articolo 2

Principi e criteri in materia di società professionali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo stabilirà le forme che le professioni intellettuali potranno assumere nell'ambito dei tipi di società contemplati dall'*art.* 2249 del Codice Civile, assicurando il rispetto dei limiti imposti dai principi e criteri direttivi contenuti nella presente legge.

Articolo 3

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale delle società professionali dovrà contenere l'espressione "società professionale", con la precisazione in essa dell'attività professionale effettivamente esercitata, secondo il principio della prevalenza, in caso si tratti di un tipo di società multi-professionale di cui al successivo *art. 4*.

Articolo 4

Società multi-professionali

1. Le società professionali possono essere costituite unicamente da soci che appartengano ad una delle categorie professionali di cui all'*art. 1*, comma 5, della presente legge. In questo ambito, sono ammesse anche società a carattere multi-professionale, in cui operano soci che esercitano differenti professioni intellettuali.

Articolo 5

Cariche sociali

1. Le cariche sociali sono riservate ai soli soci.

Articolo 6

Conferimenti

1. I conferimenti dei soci professionisti possono consistere nella prestazione professionale, eventualmente con parziale apporto di capitale, ovvero in conferimenti di mero capitale, anche sotto forma di apporto di clientela.

Articolo 7

Titoli partecipativi

1. La quota sociale potrà essere rappresentata, quando sussistano specifiche esigenze in tal senso, anche da titoli partecipativi;

Articolo 8

Modalità di affidamento dell'incarico professionale e regime delle responsabilità

1. Delle prestazioni professionali fornite dalla società risponderà illimitatamente, ai sensi e per gli effetti dell'*art.* 2232 del Codice Civile, il socio professionista specificamente incaricato dal cliente. In caso di incarico genericamente affidato alla società professionale, al cliente dovrà essere obbligatoriamente indicato il socio professionista cui è affidato tale incarico.

2. Posto il diritto della società professionale al beneficio di escussione preventiva del patrimonio del socio responsabile, nei casi di cui al comma precedente, tra società e socio è previsto un regime di solidarietà passiva, regolato *ex art.* 1944 del Codice Civile,.

Articolo 9

Conflitto di interessi

1. Si dovranno prevedere limitazioni alla partecipazione alle società professionali, ove detta partecipazione possa comportare situazioni di conflitto di interessi o di elusione delle incompatibilità fissate dalla legge.

Articolo 10

Iscrizione agli Albi e responsabilità disciplinare

1. Le società professionali, ivi comprese quelle di ingegneria di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 104, dovranno tutte iscriversi, con gli opportuni adattamenti e a pena di scioglimento, in apposite sezioni speciali degli albi professionali relativi alle professioni intellettuali esercitate e prevedere la specifica ed individuale responsabilità disciplinare dei singoli soci nei confronti dei rispettivi Ordini professionali.

2. Ogni socio professionista dovrà essere individualmente iscritto all'Albo professionale di appartenenza.

Articolo 11

Circolazione delle quote

1. In caso di cessione ad altri professionisti della propria quota di partecipazione da parte di un socio, sarà assicurato un diritto di prelazione su tale quota, o parte di essa, a favore degli altri soci. In caso di mancato o parziale esercizio di tale diritto da parte di questi ultimi, l'ingresso nella società di nuovi professionisti sarà sottoposto al gradimento della maggioranza dei soci prevista dal comma secondo dell'*art.* 2368 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, le società professionali saranno soggette alla normativa prevista dalla Sezione V, Capo II, Titolo V, Libro V, del Codice Civile, laddove essa non risulti incompatibile con i criteri e le principî direttivi contenuti nella presente legge.

Articolo 12

Modalità dell'incarico

1. L'attività della società sarà disciplinata in modo tale che, in caso di generico affidamento dell'incarico a quest'ultima, siano comunque garantiti il diritto del cliente di scegliere il professionista incaricato della prestazione professionale e la responsabilità diretta di quest'ultimo; si dovrà inoltre prevedere la diretta responsabilità della società ove, in difetto di una scelta

certa da parte del cliente, questa non renda noto al cliente medesimo, ai sensi del precedente *art. 8*, quale sia il socio professionista responsabile della prestazione oggetto dell'incarico.

Articolo 13

Assicurazioni obbligatorie

1. Le società professionali ed il singolo socio dovranno essere coperti, per la responsabilità civile conseguente a danni cagionati nell'esercizio della propria attività, da una polizza assicurativa il cui importo minimo sarà determinato, secondo criteri prestabiliti dai singoli decreti legislativi di cui all'*art. 1*, comma 1, della presente legge, in modo tale da garantire un equo risarcimento del danno subito dal cliente o da terzi, anche in caso di attività svolta da dipendenti, intesi ai sensi dell'*art. 2232* del Codice Civile.

Articolo 14

Norme tributarie

1. Ai fini tributari e previdenziali, il reddito dei professionisti derivante dalla loro partecipazione all'attività della società professionale verrà qualificato con riguardo alla natura del conferimento nella società, ferma restando la libertà di scelta circa l'adozione del principio di cassa ovvero di competenza.

Articolo 15

Informazioni riservate

1. Dovranno essere analiticamente individuate le informazioni che il professionista, anche in parziale deroga alla normativa sul segreto professionale, è tenuto a fornire alla società alla quale partecipa, circa lo svolgimento dei propri incarichi.

Articolo 16

Insolvenza

1. Saranno disciplinate in maniera autonoma le situazioni di insolvenza delle società professionali, ferma restando l'esclusione delle stesse da fallimento o analoghe procedure concorsuali.

Articolo 17

Società di ingegneria

1. In materia di società di ingegneria di cui alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni emanate in attuazione delle direttive comunitarie, ed in particolare l'*art.* 19, Legge 21 dicembre 1999, n. 526. Le società di ingegneria sono sottoposte ai

medesimi obblighi ed oneri previsti, per le società professionali, dall'*art.* 10 della presente legge.

Articolo 18

Responsabilità professionale del singolo socio

1. Il socio professionista, nell'espletamento della propria attività professionale in favore dei clienti della società, resta comunque soggetto alla disciplina propria dell'Ordine professionale cui appartiene. L'attività e gli atti in cui tale attività si estrinseca sono direttamente imputabili al professionista che ne è l'autore.

Articolo 19

Disposizioni di coordinamento

1. Eventuali disposizioni necessarie ai fini del coordinamento delle norme emanate sulla base del presente articolo e di altre norme vigenti, sono adottate ai sensi del comma 4 dell'*art.* 1 della presente legge.